Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 del Comune di **Tagliacozzo (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02 luglio 2008);

viste le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie, nonché n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR e n. 44/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo, con le quali sono state approvate le linee guida, il questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017;

viste le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Tagliacozzo ai rendiconti 2015 e 2016 trasmesse mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L, rispettivamente in data 25 febbraio 2017, e in data 16 dicembre 2017, e la relazione al rendiconto 2017, trasmessa mediante il sistema applicativo Con.TE, rispettivamente in data 10 aprile 2019;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2020";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 14 settembre 2020, n. 36, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Luigi Di Marco;

FATTO

1. Il Comune di Tagliacozzo (AQ) - 6.866 abitanti- ha approvato, nel rispetto dei termini di legge, il rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio numero 63 del 15 aprile 2016, oltre i termini di legge il conto del bilancio 2016, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 12 giugno 2017 ed il conto economico e lo stato patrimoniale 2016 con deliberazione n. 38 del 31 luglio 2017 ed il rendiconto 2017 con deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 6 giugno 2018. L' Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Questa

Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sul riaccertamento straordinario dei residui, sull'andamento del saldo della gestione di parte corrente, sul risultato di amministrazione e sulla gestione della liquidità.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Venendo all'esame dei rendiconti 2015, 2016 e 2017 deve prendersi le mosse dagli esiti del riaccertamento straordinario dei residui - effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 7 maggio 2015. Il risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2014 era pari ad euro 1.863.111 a seguito della procedura di riaccertamento straordinario è stato rideterminato in euro 1.924.534. Al netto delle somme accantonate pari ad euro 338.099 (FCDE), delle somme vincolate pari ad euro 484.481, e della parte destinata agli investimenti pari ad euro 401.540, l'operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un risultato positivo pari a d euro 700.414 (cfr. voce "Totale parte disponibile" di cui all'allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118/2011). L'Ente con l'operazione di riaccertamento straordinario ha cancellato definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate residui attivi per euro 617.834 e residui

passivi per euro 762.956. Sono stati reimputati residui attivi per euro 986.603 e residui passivi per euro 902.905 che hanno portato alla costituzione di un FPV di euro 0,00, per la parte in conto capitale ed un FPV di parte corrente al 01 gennaio 2015 pari ad euro 97.108 come da allegato A.

3. In riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 si osserva che il Comune di Tagliacozzo registra nel triennio in esame un equilibrio di parte corrente sempre positivo.

L'Organo di revisione, nel compilare il relativo prospetto nel questionario 2015, ha specificato a pagina 8 che l'equilibrio è stato influenzato da recupero per evasione tributaria per euro 399.893 realizzando un saldo positivo pari a euro 446.115. Nel compilare il prospetto del calcolo dell'equilibrio di parte corrente, nel questionario 2015, sono stati erroneamente inseriti gli importi del FPV. Ricalcolando l'equilibrio con gli importi corretti, l'Ente consegue comunque l'equilibrio di parte corrente realizzando un saldo positivo pari ad euro 308.099. Anche gli esercizi successivi chiudono in equilibrio rispettivamente per euro 188.486 nel 2016 e per euro 369.391 nel 2017.

Tabella 1 – Equilibrio di parte corrente 2015-2017

	2015	**2016**	**2017**
	euro	**euro**	**euro**
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	97.108	138.017	179.720
Titolo I - Entrate tributarie	4.718.276	4.909.577	5.086.286
Titolo II - Trasferimenti correnti	267.565	271.968	239.731
Titolo III - Entrate Extra tributarie	1.112.026	761.634	753.446
Totale entrate correnti	**6.097.866**	**5.943.179**	**6.079.463**
Totale spese correnti	**5.313.813**	**5.563.711**	**5.546.570**
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	138.017	179.720	130.754
Quote di capitale dei prestiti ottenuti	302.913	179.702	188.460
Equilibrio di parte corrente	**440.232**	**158.063**	**393.399**
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/copertura disavanzo (-)	267.760	35.731	11.017
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0	0	0
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	399.893	5.308	35.025
Entrate diverse utilizzate per il rimborso quote capitale	0	0	0
Risultato di parte corrente allargata	**308.099**	**188.486**	**369.391**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati del riaccertamento straordinario, SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

4. Il Comune chiude il riaccertamento straordinario ed i rendiconti 2015, 2016 e 2017 con un risultato di amministrazione positivo pari, rispettivamente, ad euro 1.924.534, 1.541.318 euro1.700.930 euro 1.929.557. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli tutte le annualità in esame chiudono con una "Parte disponibile", comunque, positiva.

Tabella 2- Risultato di amministrazione

	2015	**2016**	**2017**
	euro	**euro**	**euro**
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	**1.541.318**	**1.700.930**	**1.929.557**
PARTE ACCANTONATA	212.721	836.889	1.281.370
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	*212.721*	*449.946*	*855.731*
Fondo conteziosi	**-**	**-**	**-**
PARTE VINCOLATA	633.561	234.059	245.122
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	307.885	328.706	396.200
PARTE DISPONIBILE	**387.150**	**301.276**	**6.865**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

4.1 Per quanto riguarda il FCDE, il criterio di calcolo utilizzato per la sua quantificazione è stato il metodo ordinario per l'esercizio 2015, mentre per l'esercizio 2016 e 2017 è stato utilizzato il metodo semplificato, così come specificato nelle rispettive relazioni dell'Organo di revisione. Rispetto al totale dei residui il FCDE, così quantificato, rappresenta rispettivamente il 12 per cento nell'esercizio 2015, il 49 per cento nell'esercizio 2016 ed il 66 per cento nell'esercizio 2017.

Giova, al riguardo, ricordare, sul piano generale, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del dl. 102 del 31 agosto 2013, prevede che la disciplina dell'armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

Si richiama, pertanto, il Comune di Tagliacozzo alla necessità di porre in essere, in chiave prospettica, sempre un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato risulta funzionale alla corretta

determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall'altra si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

5. In riferimento alla gestione dei residui si mostra nella tabella successiva l'evoluzione per il triennio in esame:

Tabella 3- Gestione residui

Residui al 31 dicembre	**2015**	**2016**	**2017**
Totale residui attivi	2.328.729	2.124.196	3.284.971
Totale residui passivi	2.647.951	1.752.642	2.433.484

Fonte: Elaborazione della sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazione dell'Organo di revisione

L'ammontare complessivo dei residui attivi mostra un notevole incremento nell'esercizio 2017 come i residui passivi, che, ad accezione del 2017, aumentano progressivamente.

Alla luce di quanto rappresentato, questa Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Come è noto, infatti, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

6. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nello specifico, nel triennio 2015-2017, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare i seguenti valori:

- esercizio 2015: -4 giorni;
- esercizio 2016: -10 giorni;
- esercizio 2017: -11 giorni;

7. Con riguardo alla gestione della liquidità il Comune presenta un fondo cassa finale sempre positivo, e procede altresì alla costituzione della cassa vincolata come di seguito indicato.

Tabella 4 - *Gestione di cassa (competenza e residui)*

	2015	**2016**	**2017**
FONDO CASSA INIZIALE	**2.393.292**	**2.731.211**	**2.427.050**
TOTALE RISCOSSIONI	7.450.470	7.336.030	6.015.882
TOTALE PAGAMENTI	7.112.550	7.640.191	6.518.603
FONDO CASSA al 31.12	**2.731.211**	**2.427.050**	**1.924.328**
Fondi vincolati	*319.515*	*289.334*	*245.122*

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

L'Ente non risulta aver fatto ricorso né ad anticipazione di tesoreria né all'istituto dell'anticipazione di liquidità d. l. 35 del 2013 e s.m. i.

8. In merito all'analisi del limite di indebitamento si specifica che il Comune di Tagliacozzo nel triennio in esame ha rispettato il limite disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella 4 – *Limite indebitamento triennio 2015-2017*

2015	2016	2017
1,22	1,01	0,83

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione

9. Si rileva, poi, che in riferimento alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio l'Organo di revisione ha rilevato nelle relazioni ai rendiconti 2015, 2016, 2017 il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 194 lettera a) per i seguenti importi:

Tabella 5 –*Debiti fuori bilancio triennio 2015-2017*

	2015	2016	2017
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	15.270	45.470	21.247
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	**15.270**	**45.470**	**21.247**

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione 2017

Anche nell'esercizio 2014 il Comune di Tagliacozzo ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (Cfr. Deliberazione Sezione Regionale di controllo n. 17/2017/ PRSE).

In via preliminare occorre ricordare che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L'esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell'Ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura.

L'articolo 194 del Tuel individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l'Ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'Ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'articolo 193 del Tuel, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'Amministrazione, quindi, deve provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento. L'esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell'Organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; al riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, quali quelle riscontrate nel Comune di Tagliacozzo, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì, che a seguito della nuova riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

10. In merito agli organismi partecipati, il Comune di Tagliacozzo ha provveduto sia alla procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24 del d.lgs. 175 del 2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 30 ottobre 2017, che alla revisione ordinaria

delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2017, approvata in ritardo con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 05 gennaio 2019 adempiendo, altresì, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (ns. prot. 401 del 04 marzo 2019).

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

Dirette

- CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.: quota di partecipazione 9,51 per cento;
- -SEGEN SPA: quota di partecipazione 17,37 per cento;
- -GAL GRAN SASSO VELINO Società Consortile Cooperativa a Responsabilità: quota di partecipazione 0,37 per cento.

Indirette tramite Segen SPA

- ACIAM SPA (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 0,02 per cento);
- GAL Terre Aquilane S.C.A.rl (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 5,18 per cento).

11. Si rileva, poi, che il Comune di Tagliacozzo non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel triennio, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale "*le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale*".

Nelle relazioni ai rendiconti degli esercizi in esame, l'Organo di revisione ha dichiarato che le spese di rappresentanza ammontano rispettivamente ad euro 150 sia per l'esercizio 2015 sia per l'esercizio 2016 ed euro 124 per l'esercizio 2017; in tutti gli esercizi tale Organo attesta che l'Ente ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 6 del d. l. 78 del 2010 e s.m.i.

Infine, dalla consultazione della sezione Amministrazione trasparente dedicata ai regolamenti dell'Ente, non risulta essere stato adottato il regolamento sulle spese di rappresentanza.

Al riguardo, questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa – contabile, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria ed un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a garantire il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente è tenuto ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, al fine di evitare il frequente ricorso alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Tagliacozzo (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020.

L'Estensore	Il Presidente
Luigi Di Marco	Stefano Siragusa
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
23.09.2020 13:41:12
UTC